



**COMUNE DI CAPACI**  
**AREA METROPOLITANA CITTA' DI PALERMO**

**AREA V – Lavori Pubblici**

**LETTERA DI INVITO**

***Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di "Progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di adeguamento sismico ed impiantistico e di efficientamento energetico da realizzare nell'edificio scolastico sede della scuola per infanzia Kennedy" ai sensi del comma 2 lett. b) dell'art. 1 della L. 120/2020 con le modalità prevista dal comma 6 dell'art. 36 del D.Lgs. 50/16 ed ss.mm.ii. tramite RDO sul MePa***

**CUP: C18E18000320005**

**CIG 8744537C34**

Premesso che il Comune di Capaci, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con determina dirigenziale racc. Area V n. 88 del 10/05/21 e racc. gen.le 704 del 23/07/2021 come integrata e rettificata con successiva determina dirigenziale n. 709/21, ha avviato la procedura per l'affidamento mediante procedura negoziata tramite RdO nel MePa dei servizi di architettura e ingegneria inerenti la ***"Progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di adeguamento sismico ed impiantistico e di efficientamento energetico da realizzare nell'edificio scolastico sede della scuola per infanzia Kennedy"*** ai sensi del comma 2 lett. b) dell'art. 1 della L. 120/2020 e ss.mm.ii. e con le modalità di cui all'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/16, con la presente lettera si invita codesto operatore economico a partecipare alla presente procedura di affidamento, i cui contenuti, condizioni e prescrizioni, nonché i criteri di aggiudicazione e le caratteristiche del contratto sono di seguito sinteticamente rappresentati ma dettagliatamente rappresentati nella documentazione tecnica ed amministrativa allegata e richiamata ed a cui si rimanda per ulteriori e maggiori dettagli

**1) STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO**

Stazione Appaltante: Comune di Capaci (PA)

Indirizzo: Via Umberto I n. 17 – 90040 Capaci (PA)

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: [www.comune.capaci.pa.it](http://www.comune.capaci.pa.it)

Indirizzo del profilo di committente: [www.comune.capaci.pa.it](http://www.comune.capaci.pa.it)

Punti di contatto: AREA V – Lavori Pubblici

Responsabile Area V – Lavori Pubblici del Comune di Capaci: ing. Giuseppe Lo Iacono

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Giuseppe Lo Iacono

Recapito telefonico: 091.8673111/211/214

Indirizzo posta elettronica certificata: [lavoripubblici.comunecapaci@pec.it](mailto:lavoripubblici.comunecapaci@pec.it)

Indirizzo email: [lavoripubblici@comune.capaci.pa.it](mailto:lavoripubblici@comune.capaci.pa.it)

**2) OGGETTO ED IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO**

Oggetto del servizio consiste sinteticamente nell'espletamento del servizio di architettura e ingegneria inerente la ***"Progettazione definitiva ed esecutiva compresa redazione relazione geologica, relazione di verifica e diagnosi energetica ex Lege 10/91 e svolgimento dell'attività di C.S.P. degli interventi di adeguamento sismico ed impiantistico e di efficientamento***

---

***energetico da realizzare nell'edificio scolastico sede della scuola per infanzia Kennedy*** svolgendo tutte le attività e prestazioni comunque richiamate e/o elencate nel dettaglio nell'allegato schema di contratto/disciplinare di incarico ferme restando tutte le competenze attribuite all'O.E. dagli specifici provvedimenti normativi e legislativi vigenti in ambito complessivo di progettazione di opere pubbliche di cui al D.lgs 50/2016 ss.mm.ii. nonché coordinamento della sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii..

In particolare si specifica che l'importo del servizio posto a base di gara, pari ad € **33.420,95** compreso il rimborso spese, stimato nella misura massima del 25,00%, al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA, comprende l'espletamento delle attività di progettazione definitiva ed esecutiva con la necessaria redazione delle relazione geologica (di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III e IV del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.) nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

Tale importo computato secondo quanto previsto dal D.M. 17/06/2016, sarà assoggettato al ribasso di aggiudicazione offerto in sede di gara.

Con l'importo sopra indicato risultano compensate tutte le prestazioni principali ed accessorie, tutte le spese anche per viaggio vitto ed alloggio nonché tutti gli oneri accessori che l'aggiudicatario dovrà sostenere, anche qualora non esplicitamente menzionati nel contratto e negli atti di gara ma comunque normativamente previsti e/o necessari, per assicurare la corretta e completa l'esecuzione del servizio secondo le migliori regole dell'arte e nel rispetto dei precetti della deontologia professionale e come meglio dettagliato nello schema di contratto/disciplinare di incarico.

Fatto salvo quanto richiamato schema di contratto/disciplinare di incarico, risulta compreso e compensato all'interno del suddetto onorario, il compenso per le seguenti prestazioni accessorie richieste:

- ✓ redazione della relazione di verifica termica dell'edificio ex Legge 10/91 ed s.m.i. e della relativa diagnosi energetica sia nella situazione pre-interventi sia nella situazione a interventi già individuati ma non ancora realizzati anche in conformità alla norma UNI CEI EN 16247-1;
- ✓ presenza a tutti gli incontri con l'Amministrazione appaltante che si rendessero necessari anche con terzi comunque interessati.
- ✓ presenza alle sedute per l'acquisizione in conferenza dei servizi dei necessari pareri propedeutici per la verifica e la validazione del progetto nonché l'esecuzione delle eventuali modifiche/integrazioni progettuali conseguenti a tale attività e/o procedure;
- ✓ adeguamento del progetto definitivo e/o esecutivo ai pareri rilasciati a condizione da parte degli Enti/Organismi preposti

L'importo totale del servizio come aggiudicato è da intendersi convenuto a corpo, in misura fissa ed invariabile senza alcuna possibilità di rideterminazione in aumento a consuntivo dopo la redazione del progetto definitivo ed esecutivo.

La percentuale di ribasso fissata dalla corrispondente offerta economica si applicherà oltre che all'onorario professionale per prestazioni principali ed accessorie anche al rimborso spese.

### **3) TERMINE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio affidato avrà la durata complessiva di **90** (novanta) giorni naturali e consecutivi con inizio dalla data di sottoscrizione del contratto/disciplinare di incarico. Entro il suddetto termine l'operatore economico aggiudicatario del servizio dovrà presentare all'Amministrazione Comunale il progetto sia definitivo che esecutivo, completo di tutti gli elaborati necessari prescritti e richiamati nel capitolato tecnico e schema di contratto/disciplinare di incarico e che dovranno conformarsi alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 nonché agli articoli contenuti nella parte II, Titolo II, Capo I del D.P.R. 207/2010.

In particolare il progetto definitivo dovrà essere consegnato entro **60** giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto/disciplinare di incarico anche a seguito di consegna anticipata in urgenza.

Il conteggio della durata del servizio verrà sospeso nel tempo intercorrente tra la data di consegna del progetto definitivo, completo di tutti gli elaborati necessari prescritti dalla vigente legislazione e richiamati nello schema di contratto/disciplinare di incarico, e l'approvazione del progetto definitivo da parte del Comune di Capaci previa acquisizione con esito favorevole dei necessari e propedeutici pareri resi dagli Enti/Uffici/Organismi. Il computo dei termini comincerà a decorrere nuovamente a far data dalla comunicazione, da parte del RUP, di approvazione del progetto definitivo e di avvio del progetto esecutivo da completarsi nei successivi **30** giorni naturali e consecutivi. Si sottolinea che nella fase di redazione del progetto esecutivo si dovrà procedere, tra l'altro, all'eventuale adeguamento del progetto ai pareri rilasciati a condizione dai seguenti Enti preposti (ASP, Soprintendenza, Genio Civile, VV.F ecc...).

Si precisa che per la suddetta sospensione del servizio, l'O.E. affidatario del servizio non potrà richiedere la risoluzione del contratto anche senza indennità, non potrà avanzare alcuna ultronea pretesa economica e non avrà diritto ad alcun risarcimento di danni subiti indipendentemente dalla durata della stessa.

Si precisa altresì che costituisce obbligo dell'O.E. aggiudicatario procedere all'immediato avvio del servizio in urgenza a seguito di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione e di richiesta dall'Amministrazione Appaltante nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura e della stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 8 della legge 120/2020 accettandone la relativa consegna degli stessi sotto le riserve di legge. Si sottolinea pertanto che rimane facoltà del Comune di Capaci, avviare ogni e qualsivoglia azione giudiziaria a tutela dell'Ente per il risarcimento del danno derivante dall'eventuale mancata erogazione e/o revoca del finanziamento assegnato oltre l'applicazione delle ulteriori clausole prescritte e richiamate nel contratto/disciplinare di incarico a seguito dell'eventuale mancato avvio del servizio da parte dell'O.E. aggiudicatario.

#### **4) OPERATORI ECONOMICI AMMESSI**

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art.46 del D.Lgs 50/2016 iscritti all'albo Unico Regionale di cui all'art. 12 della L.R. 12/11 costituito con Decreto dell'Ass.to Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità del 22/06/2015 ss.mm.ii e presenti sia nell'elenco approvato ed allegato al D.D.G 52/18 che nell'ultimo elenco aggiornato ed approvato con D.D.G. 731/21 che siano in possesso dei requisiti soggettivi di ordine generale, di idoneità professionale ed economico-finanziari tecnico-professionale e che:

- non versino in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art.80 del Codice degli Appalti;
- non siano incorsi nei divieti o nelle violazioni richiamate all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/01 ed ss.mm.ii. o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- procedano all'accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità in quanto causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L.190/2012 e del comma 3 dell'art. 83 bis del D.Lgs. 159/11 ed ss.mm.ii..

Si ricorda che:

- ai sensi del comma 5 del succitato articolo 80, l'esclusione è disposta in ogni momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del succitato articolo 80;
- ai sensi del comma 7 del succitato articolo, l'operatore economico che si trovi nelle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto partecipante e/o affidatario, ai sensi dell'art.24 c.5 del D.Lgs 50/2016, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di manifestazione di interesse e confermati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.

In caso di professionalità distinte, l'operatore economico dovrà indicare, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Non possono partecipare alla procedura in oggetto coloro che risultino inibiti per Legge ovvero per emissione di provvedimento di autorità giudiziaria o disciplinare da parte dell'Albo/Collegio/Associazione professionale che comportino la sospensione dall'esercizio della professione.

Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari si applica l'art. 48 D.Lgs 50/2016.

Si precisa altresì che, ai sensi dell'art.4 del D.M. 02/12/2016 n.263, i raggruppamenti temporanei di operatori economici devono prevedere, a pena di esclusione, la presenza di almeno un giovane professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione quale progettista, secondo le norme dello stato membro dell'U.E. di residenza, i cui requisiti non concorreranno alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti. Resta fermo che alla data di presentazione della documentazione di partecipazione alla presente procedura negoziata, il giovane professionista, oltre ad essere iscritto nel relativo albo professionale, dovrà risultare iscritto all'Albo Unico regionale di cui all'art.12 L.R. 12/2011.

Ai sensi del punto 2.2.3.1. della Linea Guida ANAC n. 1, i raggruppamenti temporanei costituiti e costituendi di professionisti devono possedere cumulativamente i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativi richiesti nella documentazione allegata alla presente lettera di invito.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/16 nell'offerta devono inoltre, essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti, i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel periodo evidenziato, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Va specificatamente indicata quale parte di essi sia stata ultimata e approvata nel periodo, ai fini della loro computazione.

Come richiamato al Capo V della Linea Guida n. 1 dell'ANAC, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità degli interventi sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Qualora i servizi siano stati espletati in associazione con altri soggetti, dovranno essere specificate le quote dei servizi effettivamente prestati dai soggetti dichiaranti.

In caso di raggruppamenti temporanei il requisito relativo al fatturato globale ed il requisito dell'elenco dei servizi devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso e detti requisiti devono essere posseduti dal mandatario in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna mandante.

A tal proposito si specifica che, come rappresentato dall'ANAC con specifico chiarimento del Consiglio dell'Autorità del 14 novembre 2018, *“Il possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria deve essere inteso come tale in relazione ai requisiti richiesti dalla lex specialis di gara, a prescindere dagli importi totali posseduti; pertanto l'operatore economico, in possesso dei requisiti per essere mandatario del RTP, che voglia partecipare al raggruppamento invece quale mandante, potrà spendere soltanto una parte dei requisiti posseduti, inferiori a quelli spesi dal concorrente che intende svolgere il ruolo di mandatario, in tal modo salvaguardando il principio del possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo a quest'ultimo”*.

In particolare si precisa che il componente designato come capogruppo deve soddisfare i requisiti richiesti per la/e categoria/e in percentuale maggioritaria, non inferiore al **40%**

rispetto a ciascuno degli altri componenti del raggruppamento. La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti con un minimo del **10%**.

Si precisa ancora che in caso di raggruppamenti temporanei il requisito relativo ai due servizi di punta deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, con l'avvertenza che, come rappresentato dall'ANAC con specifico chiarimento del Consiglio dell'Autorità del 14 novembre 2018, il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni coppia di servizi di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto. Pertanto, per il singolo ID, i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due diversi soggetti del raggruppamento, mai da tre o più soggetti, stante il divieto di frazionamento come confermato dall'art. 2.2.3.2. della Linea Guida ANAC n. 1. Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento; **non è esigibile**, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP. Nei raggruppamenti verticali, invece, ciascun componente deve possedere i doppi servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, con l'eccezione dei due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente che devono essere posseduti dalla mandataria.

Ai sensi del comma 7 dell'art.48 del Codice degli Appalti, ai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art.46 c.1 D.Lgs 50/2016 è fatto divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla presente procedura anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla presente procedura negoziata, contemporaneamente, sotto qualsiasi altra forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. La violazione di tale divieto comporta l'esclusione dalla gara di tutti i concorrenti in cui figura la presenza del medesimo soggetto.

È inoltre, vietata la partecipazione di operatori economici, anche in consorzio, che abbiano rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., o si trovino qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri operatori che partecipano alla medesima gara, se la situazione di controllo o la relazione di fatto implica che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/16, i consorzi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f) del D.Lgs 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai sensi del comma 9 dell'art. 48 del D.Lgs 50/16, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 20 dell'art.105 del codice degli appalti.

Ai sensi del comma 10 dell'art. 48 del D.Lgs 50/16, l'inosservanza del divieto di cui al comma 9 dell'art. 48 del D.Lgs 50/16 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al presente appalto.

Salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 17, 18 e 19 del D.Lgs 50/2016 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Per quanto non indicato nel presente invito relativamente ai raggruppamenti temporanei di concorrenti ed ai consorzi ordinari di concorrenti, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016.

## 5) **SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/16 non è ammesso il subappalto fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Per quanto ammissibile, in caso di subappalto troverà applicazione l'art. 105 del D.lgs. 50/16 come anche modificato dall'art 49 del D.L. 77/2021.

#### **6) AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice necessari per partecipare alla presente procedura di gara avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli art. 80 ed 83 comma 1 lett.a) del Codice. Per quanto riguarda i **requisiti di titoli di studio e professionali richiesti per la partecipazione alla gara**, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

*A tal proposito si precisa che il possesso del requisito di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione cui all'art. 98 del D.Lgs 81/08 (T.U. Sicurezza) e del requisito di Geologo non può essere oggetto di avvalimento.*

Per maggiori dettagli in ordine all'attivazione e attuazione dell'avvalimento si rimanda a quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. 50/16 ed a quanto indicato e precisato nel disciplinare di gara.

#### **7) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA, SOCCORSO ISTRUTTORIO E PERIODO DI VALIDITÀ DELLE OFFERTE**

- a) **Termine di ricezione delle offerte:** indicato nella RdO;
- b) **Indirizzo telematico:** indicato nella RdO.
- c) **Modalità di presentazione delle offerte:** Secondo quanto indicato nella RdO e precisamente: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" - "OFFERTA ECONOMICA" con tutta la documentazione richiesta e di seguito richiamata. Si precisa che a pena di esclusione la busta virtuale A non dovranno contenere alcun riferimento, anche indiretto, relativo all'offerta economica.
- d) **Scadenza del termine per la richiesta di chiarimenti:** Secondo quanto indicato nella RdO.
- e) **Apertura delle offerte:** Secondo quanto indicato nella RdO.
- f) **Comunicazioni:** A tutti i concorrenti sarà inviata specifica comunicazione, esclusivamente tramite la funzione "Comunicazioni con i fornitori" del MEPA, in ordine alla richiesta di chiarimenti, delle date delle sedute di gara, all'esito della gara ed all'eventuale esclusione dalla stessa ai sensi dell'art.76 del D.Lgs 50/2016 nonché per eventuali richieste di soccorso istruttorio.
- g) **Soccorso Istruttorio:** Si specifica che trova applicazione quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016 in merito al soccorso istruttorio e che il mancato, inesatto o tardivo adempimento, alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi del richiamato comma 9 dell'art.83, costituisce causa di esclusione.
- h) **Periodo di validità dell'offerta:** Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

#### **8) CAUZIONI E COPERTURE ASSICURATIVE**

Per la partecipazione alla presente procedura, l'operatore economico partecipante non deve presentare alcuna garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 1 comma 4 della L. 120/2020.

Per la partecipazione alla procedura negoziata, ciascun operatore economico deve dichiarare di impegnarsi a presentare, qualora risultasse aggiudicatario, una copertura assicurativa per responsabilità civile per la copertura dei rischi di natura professionale in corso di validità già alla data di presentazione dell'offerta e di impegnarsi a presentare prima della sottoscrizione del contratto/disciplinare di gara una dichiarazione resa da una compagnia di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "Responsabilità civile generale" operante nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, una polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/16 con efficacia dalla data di inizio dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio che copra anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo e/o definitivo che abbiano determinato a carico della stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La presentazione della polizza generale assicurativa per responsabilità civile professionale sopra richiamata costituisce obbligo pre-contrattuale con condizione risolutiva in danno all'aggiudicatario; pertanto dalla mancata presentazione prima della sottoscrizione del contratto/disciplinare di incarico, discenderà l'attivazione da parte dell'Amministrazione Committente della revoca dell'aggiudicazione dell'affidamento del servizio e la contestuale aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria fatte salve le necessarie verifiche di rito.

La mancata presentazione della polizza di garanzia con specifico riferimento ai lavori progettati ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/16 e del punto 4.1 della Parte II della Linea Guida ANAC n. 1 ovvero la presentazione di polizza non conforme agli elementi richiamati nel presente articolo o alle disposizioni legislative vigenti, esonera l'Amministrazione Committente dal pagamento dei servizi comunque espletati.

Al momento della stipulazione del contratto l'O.E. dovrà costituire una garanzia definitiva nella misura del 10% sull'importo di aggiudicazione, secondo quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (tenendo conto anche delle riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 D.Lgs. n. 50/2016 richiamate all'art. 103, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n.50/2016).

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento l'aumento è di due punti percentuali. La garanzia definitiva, a scelta dell'affidatario, può essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice. Qualora sia costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Per maggiori precisazioni e dettagli si richiama e si rimanda a quanto indicato e precisato nel disciplinare di gara.

## **9) FINANZIAMENTO, PAGAMENTI E PENALI**

La copertura finanziaria per l'espletamento del servizio in questione è garantita mediante il finanziamento ottenuto dal Comune di Capaci con Decreto Dirigenziale della Direzione Centrale della Finanza Locale - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 10/02/2021.

A tal proposito si precisa che qualora il finanziamento venisse revocato o comunque non più erogato da parte dell'Ente/Ministero/Assessorato finanziatore, il Comune di Capaci si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, alla stipula del contratto/disciplinare di incarico, alla consegna del servizio ovvero, qualora la consegna fosse stata già eseguita, di non procedere all'ultimazione del servizio per impossibilità sopravvenuta senza incorrere in

responsabilità e senza che l'operatore economico possa avanzare alcuna pretesa e/o azioni di richiesta risarcimento danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, neanche ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c., fatto salvo il riconoscimento di quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/16 e che nessun compenso o altra richiesta di pagamento potrà essere avanzata, eccettata e/o pretesa dall'operatore economico nei confronti della Stazione Appaltante neanche ai fini del riconoscimento di eventuale indennizzo per mancato guadagno o di risarcimento.

L'importo totale delle prestazioni sarà quello risultante dall'aggiudicazione dell'offerta formulata dall'operatore economico, oltre agli oneri di legge.

Il corrispettivo delle prestazioni risultante dall'applicazione del ribasso offerto in sede di procedura negoziata, è da intendersi convenuto "a corpo", in misura fissa ed invariabile senza alcuna possibilità di rideterminazione in aumento ed è forfettario e comprensivo delle prestazioni principali ed accessorie, nonché di tutte le spese di qualunque natura sostenute per l'espletamento del servizio.

Il pagamento delle prestazioni, compatibilmente con gli accreditamenti ricevuti dall'Ente erogatore del finanziamento, avverrà secondo le modalità e tempistiche indicate nello schema di contratto/disciplinare di incarico. In particolare il corrispettivo, eventualmente diminuito delle penali, verrà corrisposto secondo le modalità di seguito indicate:

- ✓ il 50% dell'importo complessivo del servizio rispondente ad € 16.710,47 ridotto del ribasso offerto, oltre oneri previdenziali ed IVA dopo l'approvazione del progetto definitivo previa presentazione di polizza assicurativa ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/16 e del punto 4.1 della Parte II della Linea Guida ANAC n. 1;
- ✓ il 45% dell'importo complessivo del servizio rispondente ad € 15.039,43 ridotto del ribasso offerto, oltre oneri previdenziali ed IVA dopo l'approvazione del progetto esecutivo comprensivo del PSC e del fascicolo informativo di cui all'art. 91 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08 e previa presentazione di polizza assicurativa ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/16 e del punto 4.1 della Parte II della Linea Guida ANAC n. 1;
- ✓ il 5% dell'importo complessivo del servizio rispondente ad € 1.671,05 ridotto del ribasso offerto, oltre oneri previdenziali ed IVA dopo l'avvio della procedura di appalto per l'affidamento dei lavori determinati nel progetto esecutivo approvato e previa presentazione di polizza assicurativa ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/16 e del punto 4.1 della Parte II della Linea Guida ANAC n. 1.

Le relative liquidazioni saranno disposte entro i successivi 30 giorni dall'accreditamento delle somme da parte dell'Ente finanziatore.

Trova applicazione l'anticipazione nella misura massima del 20% del valore del contratto di appalto secondo e con le modalità previste dall'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/16 compatibilmente con la disponibilità di erogazione del finanziamento. Detta anticipazione verrà assorbita nel pagamento del compenso relativo alla progettazione definitiva.

In considerazione della fattispecie di finanziamento pubblico dell'intervento, si precisa che l'effettivo pagamento potrà essere subordinato all'erogazione o emissione di mandati a favore del Comune di Capaci da parte del Ministero dell'Interno delle somme connesse con l'ammissione al finanziamento dell'intervento come indicato nel D.D.G. del 10/02/2021 e che in ragione di ciò l'eventuale ritardo nel pagamento non produrrà alcun interesse e che l'operatore economico incaricato, con la formulazione dell'offerta, ha dichiarato di accettare e di impegnarsi espressamente, incondizionatamente e senza riserva alcuna, a non richiedere il riconoscimento di alcuna ulteriore somma aggiuntiva per interessi e neanche ai fini di indennizzo o risarcimento.

Gli inadempimenti agli obblighi contrattuali determineranno l'applicazione delle penali secondo le modalità indicate all'art. 10 dello schema di contratto/disciplinare di incarico fatta salva ed impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione Committente di procedere, ricorrendo all'utilizzo della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/16, alla eventuale risoluzione del contratto ed all'attivazione di ogni e qualsivoglia azione giudiziaria nei confronti dell'O.E. per i danni diretti ed indiretti subiti.



Si precisa che qualora ammissibile troverà applicazione quanto previsto dall'art 50 comma 4 del D.L. 77/2021 in relazione al limite massimo delle penali applicabili per ritardato adempimento.

#### **10) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE**

Nel rispetto dei principi di adeguatezza attinenza e proporzionalità, ai sensi dell'art.83 c.1 lett. b) e c) e dell'Allegato XVII D.Lgs 50/2016, nelle more di quanto previsto all'art.216, e tenuto conto di quanto espresso nelle Linee Guida n. 1 dell'ANAC approvate con delibera n. 973 del 14/9/16 ed aggiornate da ultimo con delibera n. 417 del 15/5/19 e nel comunicato ANAC pubblicato sulla GURI n. 186 del 11/8/18 correlato alla pubblicazione del Bando Tipo 3 per affidamenti superiore ad € 100.000,00 approvato con delibera n. 723 del 31/7/18, gli operatori economici devono possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di seguito elencati.

**a) Fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura, di cui all'articolo 3 lett. vvvv) del D.Lgs 50/2016 espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione della presente procedura negoziata, per un importo pari all'importo a base di gara.**

Si precisa che il periodo temporale è da intendersi relativo ai cinque esercizi annuali antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura negoziata senza bando che, alla stessa data, risultano telematicamente trasmessi all'Agenzia delle Entrate o depositati alla CCIAA territorialmente competenti.

**b) Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni<sup>1</sup> di servizi di ingegneria e architettura, di cui all'articolo 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/16, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari all'importo stimato dei lavori oggetto dell'appalto, con riguardo ad ognuna delle classi e categorie.**

Si precisa che i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel periodo evidenziato, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Va specificatamente indicata quale parte di essi sia stata ultimata e approvata nel periodo, ai fini del computo.

Qualora i servizi siano stati espletati in associazione/compartecipazione con altri soggetti, dovranno essere specificate le quote dei servizi effettivamente prestati dai soggetti dichiaranti.

Inoltre richiamando quanto indicato ai punti 2.2.2.3 e 2.2.2.4 della vigente Linea Guida ANAC tra i SIA e gli altri servizi utilizzabili ai fini della dimostrazione del possesso del requisito in questione possono essere ricompresi studi di fattibilità per OO.PP. da realizzarsi con finanza di progetto ovvero progettazione per committenti privati nonché attività di consulenza aventi ad oggetto attività di supporto alla progettazione ecc.. con le condizioni ivi precisate.

Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del D.M.143/2013 e del successivo D.M. 17/6/16, si farà riferimento alla corrispondenza con le classi e categorie della L.143/49.

**c) Avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di due servizi di ingegneria e architettura, di cui all'articolo 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale pari a 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie e riferiti a**

---

<sup>1</sup> Con comunicato pubblicato alla sottosezione "Bandi Tipo" della sezione "Contratti Pubblici" dell'area "Attività e documentazione" del proprio sito ufficiale, l'ANAC ha esteso all'intera vita professionale il periodo di riferimento per i servizi significativi da indicare in sede di offerta.

**tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento.**

Si precisa che l'importo dei due "servizi di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, è complessivo e non riferito a ciascuno dei servizi; pertanto il concorrente deve aver svolto singoli servizi (intesi come incarichi di progettazione e CSP, di sola progettazione ovvero di solo CSP), di una certa entità complessivamente considerati, riferiti alle classi e categorie cui si riferiscono i lavori da affidare. Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del D.M.143/2013 e del D.M. 17/6/16, si farà riferimento alla corrispondenza con le classi e categorie della L.143/49.

Si sottolinea che, come richiamato al Capo V della Linea Guida n. 1 dell'ANAC, ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica *destinazione funzionale*) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il *grado di complessità* degli interventi sia almeno pari a quello dei servizi da affidare all'interno della *medesima categoria* della tabella Z-1. Tali valutazioni, sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle categorie "Edilizia", "Strutture" e "Infrastrutture per la mobilità" non sono, tuttavia, direttamente estensibili alla categoria "Impianti" in cui sono presenti destinazioni funzionali caratterizzate da specificità diverse. Pertanto nel caso specifico in relazione alla categoria "Impianti" ritenendosi caratterizzate da specificità distinte le destinazioni funzionali "*Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni*" e "*Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti*" le opere e/o i lavori/interventi afferenti alle stesse non saranno ritenuti analoghe/i.

Inoltre, preso atto di quanto indicato al punto 2.2.3 della vigente Linea Guida ANAC n.1 in relazione ai RT ed ai consorzi stabili e richiamato quanto già indicato al punto 4 della presente lettera di invito, si precisa che:

- 1) In caso di raggruppamenti temporanei i requisiti relativi al fatturato globale ed ai servizi espletati di cui alle successive lett. a) e lett. b) devono essere soddisfatti **cumulativamente** dal raggruppamento temporaneo e detti requisiti devono essere posseduti dal mandatario in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna mandante. In particolare si precisa che il componente designato come capogruppo deve soddisfare i requisiti richiesti per la/e categoria/e in percentuale maggioritaria, non inferiore al **40%** rispetto a ciascuno degli altri componenti del raggruppamento mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti con un minimo del **10%**.
- 2) In caso di raggruppamenti temporanei il requisito richiesto alla lett. c) inerente ai due servizi di punta **non risulta frazionabile** e quindi deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, con l'avvertenza che, come rappresentato dall'ANAC con specifico chiarimento del Consiglio dell'Autorità del 14 novembre 2018, il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni coppia di servizi di punta relativi alla singola categoria e ID (identificativo opere) che deve essere espletato da un unico soggetto. Pertanto, per il singolo ID, i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due diversi soggetti del raggruppamento, mai da tre o più soggetti, stante il divieto di frazionamento come confermato dall'art. 2.2.3.2. della Linea Guida ANAC n. 1. Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento; **non è esigibile**, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP. Nei raggruppamenti verticali, invece, ciascun componente deve possedere i doppi servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, con l'eccezione dei due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente che devono essere posseduti dalla mandataria.
- 3) Ai sensi dell'art.4 del D.M. 02/12/2016 n. 263, i raggruppamenti temporanei di operatori economici devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione quale progettista, secondo le norme dello stato membro dell'U.E. di residenza, i cui requisiti non concorreranno alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

**d) *Per le società di professionisti e società di ingegneria***

**Numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni nella misura tale da comprendere tutte le professionalità previste nel presente disciplinare di gara, per lo svolgimento dell'incarico.**

Per personale tecnico si intendono i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent (FTE)), in una misura proporzionata alle unità stimate dal presente bando per lo svolgimento dell'incarico pari a 2 ed, al massimo, non superiore al doppio.

**e) *Per i professionisti singoli o associati***

**Numero di unità minime di tecnici nella misura tale da comprendere tutte le professionalità previste nel presente disciplinare di gara per lo svolgimento dell'incarico.**

Per unità tecniche si intendono i dipendenti ed i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent (FTE)), in una misura proporzionata alle unità stimate dal presente bando per lo svolgimento dell'incarico pari a 2 ed, al massimo, non superiore al doppio da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 46 c.2 D.Lgs 50/2016, per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento in questione, il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di gara può essere documentato anche con riferimento ai requisiti dei soci, per le società costituite nella forma di società di persone o di società cooperative, e ai requisiti dei direttori tecnici ovvero dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, per le società di capitali.

A tal proposito si precisa che, in applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, tale disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal D.M. n. 34 del 2013.

Ai sensi del punto 2.2.3.4. della Linea Guida ANAC n. 1 e dell'art. 47 comma 2 del Codice, i consorzi stabili di cui all'art. 46 comma 1 lett.f) del Codice possono dimostrare tutti i requisiti di qualificazione di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionali di cui al paragrafo 2.2.2 della suddetta Linea Guida ANAC n.1 (lett. a)÷e)) attraverso i requisiti di maturati in proprio sia mediante quelli posseduti dai singoli operatori economici consorziate designati per l'esecuzione delle prestazioni ovvero anche mediante avvalimento, di quelli degli OO.EE. consorziati non designati all'esecuzione del contratto, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

**11) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA**

La seguente documentazione, oltre alla presente lettera di invito:

- Disciplinare di gara.
- Dichiarazione requisiti di ordine generale, soggettivi e di idoneità professionale (Modulo 1).

- Dichiarazione possesso requisiti soggettivi (Modulo 2).
- Dichiarazione dei requisiti di idoneità professionale (Modulo 3).
- Dichiarazione dei requisiti capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativo (Modulo 4).
- Dichiarazione di impegno per la composizione raggruppamento temporaneo e di conferimento mandato collettivo speciale di rappresentanza (Modulo 5).
- Dichiarazione da parte del soggetto ausiliario per l'avvalimento (Modulo 6.1).
- Dichiarazione requisiti soggettivi dell'operatore economico ausiliario (Modulo 6.2).
- Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA (Modulo 7).
- Distinta dei servizi espletati (Modulo 8).
- Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità e della circolare n.593 del 31/01/2006 dell'Assessore Reg.le per i lavori pubblici (Modulo 9).
- Dichiarazione di accettazione del Codice Etico degli Appalti (Modulo 10).
- Patto di Integrità (Modulo 11).
- Dichiarazione impegnativa (Modulo 12).
- Schema di offerta economica (Modulo 13).
- Schema di contratto/disciplinare di incarico.

costituisce la documentazione di gara e sarà a disposizione dei concorrenti sulla piattaforma del MEPA all'atto dell'invio della RdO.

Per partecipare alla procedura di gara, l'operatore economico deve presentare telematicamente, a pena di esclusione, e secondo le indicazioni ivi contenute, la documentazione che segue firmata in forma digitale con estensione p7m (e se si vuole anche in forma olografa) suddivisa nella busta virtuale "A" (*Documentazione Amministrativa*), nella busta virtuale "B" (*Offerta Economica*):

La **busta virtuale "A"** dovrà contenere:

- 1) Dichiarazione requisiti di ordine generale, soggettivi e di idoneità professionale (Modulo 1).
- 2) Dichiarazione possesso requisiti soggettivi (Modulo 2).
- 3) Dichiarazione dei requisiti di idoneità professionale (Modulo 3).
- 4) Dichiarazione dei requisiti capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativo (Modulo 4).
- 5) Dichiarazione di impegno per la composizione raggruppamento temporaneo e di conferimento mandato collettivo speciale di rappresentanza (Modulo 5) *qualora necessario*.
- 6) Dichiarazione da parte del soggetto ausiliario per l'avvalimento (Modulo 6.1) *qualora necessario*.
- 7) Dichiarazione requisiti soggettivi dell'operatore economico ausiliario (Modulo 6.2) *qualora necessario*.
- 8) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA (Modulo 7).
- 9) Distinta dei servizi espletati (Modulo 8).
- 10) Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità e della circolare n.593 del 31/01/2006 dell'Assessore Reg.le per i lavori pubblici (Modulo 9).
- 11) Dichiarazione di accettazione del Codice Etico degli Appalti (Modulo 10).
- 12) Patto di Integrità (Modulo 11).
- 13) Dichiarazione impegnativa (Modulo 12)
- 14) Disciplinare di gara sottoscritto dal legale rappresentante dell'O.E. per presa visione ed accettazione delle condizioni ivi contenute.
- 15) Schema di contratto e capitolato speciale di appalto sottoscritto dal legale rappresentante dell'O.E. per presa visione ed accettazione delle condizioni ivi contenute.
- 16) Mandato collettivo speciale di rappresentanza mediante scrittura privata autenticata (in caso di operatori economici già costituiti in raggruppamento temporaneo ai sensi dei commi 12 e 13 dell'art.48 del D.Lgs 50/16 ove occorra).
- 17) Contratto di rete in copia autentica in caso di partecipazione alla gara di aggregazione di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e priva o dotata di soggettività

giuridica ai sensi dell'art. 3, commi 4-ter e 4-quater, del D.L. 10/2/2009 n. 5 e della Determinazione ANAC 3/2013 (ove ricorra).

18) Contratto di avvalimento (ove ricorra).

19) Altra documentazione specifica richiamata ed indicata all'art.14.2 del disciplinare per i casi particolari di soggetti associati con idoneità plurisoggettiva.

20) Copia fotostatica del documento di identità del/dei dichiarante/i in corso di validità.

Per conferire maggiore celerità alle operazioni di gara, è opportuno che i concorrenti utilizzino i modelli di autodichiarazione predisposti dalla Stazione Appaltante e allegati alla RdO, compilando i campi in bianco e apponendo le dovute crocette (ove necessario) sulle parti che interessano e barrando (in segno di cancellatura), invece, quelle che non interessano; in alternativa, i concorrenti dovranno, a pena di esclusione, redigere le autodichiarazioni aventi il medesimo contenuto di quelle allegate alla RdO.

I suddetti modelli debbono, a pena di esclusione, essere sottoscritti digitalmente come previsto dalla procedura di gara da espletare sul MEPA.

A tal proposito rammentando che:

- nel caso di **raggruppamenti temporanei** le dichiarazioni e la documentazione richiamata negli allegati modulo 1), 2), 3), 4), 7) 8), 9), 10) ed 11) devono essere prodotte, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione temporanea, la dichiarazione di impegno per costituzione raggruppamento temporaneo e di conferimento mandato collettivo speciale di rappresentanza richiamata nell'allegato modulo 5) deve essere unica e sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento e la dichiarazione impegnativa di cui all'allegato modulo 12) essere unica e sottoscritta dall'O.E. singolo ovvero da tutti i componenti dell'eventuale raggruppamento temporaneo.
- nel caso di **consorzi** di cui all'art. 48 c.7 D.Lgs. 50/2016, le dichiarazioni e la documentazione richiamata negli allegati 1), 2), 3), 4), 7) 8), 9), 10) ed 11) dovranno essere prodotte, a pena di esclusione, anche dai consorziati esecutori indicati dai consorzi.

si precisa comunque che nella prima pagina di ogni modulo allegato è riportata la specifica per la corretta compilazione riportante anche l'indicazione dei soggetti e/o componenti dell'O.E. che dovranno sottoscrivere e produrre lo stesso modulo in funzione della tipologia del concorrente (singolo, in raggruppamento, con idoneità plurisoggettiva ecc..).

Nel caso di avvalimento l'O.E. concorrente dovrà produrre tutta la documentazione richiamata nel disciplinare di gara e nell'allegato 6.1

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in copia conforme all'originale.

Si specifica che le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art.80, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti da parte dei soggetti indicati al comma 3 dello stesso art.80, così come previsto al punto 3 del Comunicato ANAC dell'08 novembre 2017, in ordine al "Possesso dei requisiti di cui all'art.80 può essere dichiarato anche dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al superiore comma 3 dell'art.80, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui possono essere ricavati i medesimi dati, in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n.445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame.

La **busta virtuale "B"** dovrà contenere l'offerta economica, redatta attraverso la modulistica predisposta automaticamente dalla piattaforma del MEPA o in alternativa, qualora possibile e solo in caso di impossibilità alla generazione automatica da parte della piattaforma, utilizzando l'allegato Modulo 13) predisposto dalla stazione appaltante, e deve essere redatta in italiano e sottoscritta dal libero professionista singolo, ovvero da tutti i professionisti riuniti in studio associato e che svolgeranno il servizio, ovvero dal legale rappresentante di società di professionisti o di società di ingegneria o di consorzi ordinari o GEIE o di raggruppamento

temporaneo già costituito o ancora da tutti da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente nei casi di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora formalmente costituiti.

Si precisa che il ribasso unico percentuale dovrà essere espresso in cifre e ripetuto in lettere, con un massimo di tre decimali dopo la virgola precisando che non si terrà conto di eventuali cifre oltre la terza e che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base d'asta.

Nel caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere vale quello più vantaggioso per l'amministrazione.

Nell'offerta economica, ciascun O.E. dovrà riportare anche i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art.95, comma 10, del Codice dei contratti **solamente qualora dovuto e secondo le indicazioni dello schema adottato dal Me.Pa.**

## **12) PROCEDURA DI SELEZIONE, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO**

L'affidamento del servizio avverrà ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 come derogato dall'art. 1 della Legge 120/2020 mediante consultazione di almeno due operatori economici individuati tra quelli abilitati riportati negli elenchi degli operatori economici con sede legale nella Regione Sicilia presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. afferenti all'area merceologica **“Servizi per il funzionamento della P.A. – Servizi professionali – Progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e industriale”** iscritti all'albo Unico Regionale di cui all'art. 12 della L.R. 12/11 costituito con Decreto dell'Ass.to Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità del 22/06/2015 ss.mm.ii e presenti sia nell'elenco approvato ed allegato al D.D.G 52/18 che nell'ultimo elenco aggiornato ed approvato con D.D.G. 731/21.

L'aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo mediante ribasso unico percentuale sull'importo a base d'asta espresso in percentuale di ribasso con un massimo di 3 (tre) cifre decimali, da applicare all'importo a base d'asta.

Si precisa che riguardo l'offerta economica non si terrà conto di eventuali cifre oltre la terza.

Per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte si procederà ai sensi dell'art. 97 commi 2, 2-bis e 3-bis del D.Lgs. 50/16; con l'avvertenza che in ogni caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

E' prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora il numero delle offerte ammesse risulti pari o superiori a 5 ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020.

Si terrà conto per quanto ammissibile, anche di quanto indicato in merito, dalla Linea Guida ANAC n. 4.

Si precisa che troverà applicazione il principio di invarianza della soglia di anomalia di cui al comma 15 dell'art. 95 del Codice.

Si precisa che troverà applicazione l'istituto del soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/16 ed ss.mm.ii. e che il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante costituisce causa di esclusione. Inoltre si sottolinea che comunque sarà facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati anche in maniera ultronea. Ai sensi del 2° periodo dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualunque irregolarità afferente all'offerta economica non potrà essere sanata e comporterà quindi l'immediata esclusione dalla procedura di gara.

## **13) VERIFICHE POST GARA E STIPULA DEL CONTRATTO**

L'aggiudicazione è subordinata alla verifica dell'inesistenza, a carico dell'aggiudicatario, delle cause di divieto a concludere contratti previste dalle normative vigenti ed all'accertamento da parte della stazione appaltante dell'assenza dei motivi di esclusione e dell'esistenza dei requisiti di partecipazione richiamati rispettivamente di cui all'art. 80 ed 83 del D.Lgs. 50/16 e dichiarati dall'operatore economico aggiudicatario in fase di partecipazione alla procedura di affidamento.

Ai sensi del comma 6 ter dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante procederà ad effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale nonché di idoneità professionale, di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo, esclusivamente sull'aggiudicatario ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016.

E' fatta salva ed impregiudicata la facoltà della stazione appaltante di estendere le verifiche anche agli altri partecipanti.

In particolare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e richiamati nei vari moduli allegati alla presente lettera di invito, preso atto di quanto indicato agli artt. 85 comma 5 ed 86 del Codice sarà verificato acquisendo d'ufficio cin interrogazioni inviate presso altre pubbliche o, qualora necessario anche con richiesta di presentazione direttamente agli offerenti, la seguente documentazione:

- 1) DURC o certificato attestante la regolarità contributiva all'Ente assicurativo e previdenziale di competenza;
- 2) il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- 3) il certificato del casellario giudiziario
- 4) la comunicazione antimafia;
- 5) il certificato di regolarità fiscale;
- 6) il certificato di regolarità contributiva;
- 7) il certificato di iscrizione al relativo all'ordine professionale con attestazione di assenza di sospensione dall'attività professionale;
- 8) l'attestato di cui all'art.98 del D.Lgs 81/2008;
- 9) l'attestato di avvenuto adempimento agli obblighi formativi di cui all'art. 7 del D.P.R. 137/12 ed s.m.i. per l'anno 2020;
- 10) certificati di regolare esecuzione dei servizi di architettura e ingegneria dichiarati in sede di gara/procedura negoziata, con indicazione delle rispettive classi e categorie di progettazione, l'importo del servizio, il periodo di espletamento e l'Ente Committente; in caso di servizi di ingegneria resi e fatturati per committenti privati, al fine della valutabilità degli stessi, dovrà essere presentata copia conforme dell'atto di conferimento di incarico unitamente a copia del permesso a costruire o concessione edilizia o titoli abilitativi equivalenti;
- 11) a dimostrazione del possesso del numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, dai soggetti organizzati societaria, i concorrenti dovranno produrre:
  - organigramma, per ciascun anno, integrato con indicazione delle qualifiche professionali e la tipologia del contratto,
  - per i soci: estratto del libro soci e documenti comprovanti l'attiva partecipazione alla società;
  - per i direttori tecnici: verbale di nomina;
  - per i dipendenti dichiarazione di un dottore commercialista o un consulente del lavoro iscritto all'albo o libro unico del lavoro;
  - per i collaboratori coordinati e continuativi: copia del contratto e una busta paga oppure libro unico del lavoro;
  - per i consulenti: dichiarazione IVA annuale e fatture oppure documentazione contabile attestante il pagamento del consulente etc.

12) copia delle dichiarazioni IVA, dei modelli Unico e/o dei Bilanci approvati alla data di scadenza del termine di presentazione offerte corredati della nota integrativa, e qualora dovuti, con relativa attestazione di avvenuta deposito/presentazione telematica dei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio.

Si precisa che, ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Qualora a seguito delle verifiche d'ufficio risultasse che i requisiti di ordine generale e/o particolare/speciale dichiarati con autocertificazione da parte dell'operatore economico aggiudicatario non fossero confermati, ovvero in caso di presentazione di qualsiasi altra dichiarazione mendace, la Stazione Appaltante procederà alle comunicazioni alle competenti autorità giudiziarie e di vigilanza ai sensi del comma 12 dell'art.80 del D.Lgs. 50/16 ed alla conseguente esclusione dalla gara ed eventuale nuova aggiudicazione al secondo migliore offerente in graduatoria, **secondo il principio di invarianza**, di cui al comma 15 dell'art.95 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.

Lo scorrimento della graduatoria verrà esercitato anche in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario ai sensi dell'art.110 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.

Il contratto sarà stipulato "a corpo", in misura fissa ed invariabile senza alcuna possibilità di rideterminazione in aumento ed è forfettario e comprensivo delle prestazioni principali ed accessorie, nonché di tutte le spese di qualunque natura sostenute per l'espletamento del servizio.

Per la stipula del contratto, che avverrà con una delle forme previste dall'art. 32, comma 14 del Codice, trovano applicazione le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/16.

Eventuali spese di pubblicazione, nonché le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico dell'aggiudicatario.

#### **14) COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni agli operatori verranno effettuate nelle modalità previste dal MEPA tramite la funzione "Comunicazioni con i fornitori". Tale strumento verrà usato anche per le comunicazioni di esclusione, di avvio del soccorso istruttorio, della proposta di aggiudicazione, dell'aggiudicazione stessa, della stipulazione del contratto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare comunicazioni anche tramite invio di pec mentre l'operatore economico è tenuto ad utilizzare esclusivamente il MEPA salvo diverse indicazioni opportunamente autorizzate. In ogni caso la stazione appaltante, in ottemperanza alle norme di legge, si atterrà alle forme di pubblicità obbligatorie.

La suddetta funzione "Comunicazioni con i fornitori" potrà essere utilizzata dagli OO.EE. per rivolgere, alla Stazione Appaltante, eventuali richieste di chiarimenti in ordine alla partecipazione alla procedura di gara.

Non saranno ammessi quesiti volti a richiedere alla Stazione Appaltante consulenze e valutazioni pre-gara relative all'ammissibilità o alle modalità di partecipazione di un concorrente.

#### **15) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali che si dovessero rendere necessari fornire, saranno trattati mediante strumenti informatici, telematici e manuali, esclusivamente per le finalità del presente avviso, per gli scopi istituzionali, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, in conformità alle



disposizioni del Regolamento Europeo n°679/2016 in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche (GDPR).

I dati saranno trattati secondo quanto previsto dal GDPR e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi dei comuni e sul sito istituzionale dell'Ente, relativamente agli esiti finali delle procedure amministrative e in ossequio alle norme applicabili in materia di trasparenza.

Ai sensi del D. Lgs. n°196/2003 e ss. mm. ii, si precisa che il trattamento dei dati potrà essere utilizzato per la fase di controllo sulle autocertificazioni e comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese, per consentire l'accertamento dell'idoneità del concorrente a partecipare alla procedura di affidamento dell'incarico di che trattasi ed a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n°241/90 e ss. mm. e ii..

## **16) AVVERTENZE**

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà:

- previa adeguata motivazione, di annullare e/o revocare, anche in autotutela, la presente procedura negoziata e modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea o congrua e/o non stipulare il contratto anche qualora sussistano o intervengano gravi motivi di interesse pubblico senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta risarcimento danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c.
- di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice ritenuta idonea o congrua;
- di procedere all'aggiudicazione in caso di presentazione di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua a sua discrezione;
- di procedere, in caso di presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, al sorteggio esclusivamente del primo e del secondo aggiudicatario, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta. Il sorteggio sarà effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più aggiudicatari con offerte uguali;
- qualora il finanziamento venisse revocato o non più erogato da parte dell'Ente/Ministero/Assessorato finanziatore, di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, alla stipula del contratto, alla consegna del servizio ovvero, qualora la consegna fosse stata già eseguita, di non procedere all'ultimazione del servizio senza incorrere in responsabilità e senza che l'operatore economico possa avanzare alcuna pretesa e/o azioni di richiesta risarcimento danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c., fatto salvo il riconoscimento di quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/16 e che nessun compenso o altra richiesta di pagamento potrà essere avanzata, eccetto e/o pretesa dall'operatore economico nei confronti della Stazione Appaltante neanche ai fini del riconoscimento di eventuale indennizzo per mancato guadagno o di risarcimento

In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in ragione della partecipazione alla procedura e/o delle spese sostenute per la preparazione dell'offerta.

**Il Funzionario Responsabile**  
**Area V – Lavori Pubblici**  
*Ing. Giuseppe Lo Iacono*

